

**IN BREVE n. 023-2017**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CUMULO CON LE CASSE PROFESSIONALI ANCORA IN SOSPESO**

Siamo a giugno, ma sono ancora bloccate le possibilità di cumulo dei periodi previdenziali degli spezzoni presso le Casse privatizzate dei professionisti, previste dalla legge di bilancio 2017 che dà la possibilità di cumulo di ogni spezzone contributivo al fine di conseguire una prestazione previdenziale di vecchiaia al perfezionamento dell'età più elevata tra quelle coinvolte nel cumulo, attenzione con domanda prima del conseguimento della pensione.

Il cumulo è gratuito e quindi non più oneroso come invece colla ricongiunzione. Quindi un giusto riconoscimento di quei contributi silenti che, inefficaci per un trattamento di pensione, venivano per lo più incamerati dall'ente previdenziale. La norma, dunque, ha sollevato grosse perplessità presso gli enti privatizzati. Ma attenzione i periodi cumulabili sono anche utili in determinate situazione a far maturare al 31 dicembre 1995 i 18 anni di anzianità contributiva, requisito per un calcolo retributivo della pensione sino al 2012, quando la riforma Fornero pose fine al sistema retributivo. Ciò evidentemente con aggravii di costi per lo Stato dato che la pensione retributiva è, almeno di regola, più alta rispetto a quelle calcolate con le regole contributive. Ricordo come in passato venne sempre detto «no» al riconoscimento delle anzianità contributive Enpam del Fondo generale Quota A (scusa: perché pensione obbligatoria non legata ad attività lavorativa ...), anche se la riforma 335/95 prevedeva una anzianità contributiva di 18 anni presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (senza altre previsioni cavillose).

Dunque molti si chiedono giustamente: quali e a quando le istruzioni attuative? quando potremo cumulare?

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Cumulo periodi assicurativi (documento 100)**

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **70° Anniversario della Lambretta**

Data di emissione il 3 giugno 2017

Tiratura novecentomila francobolli

Vignetta riproduce un manifesto pubblicitario della Lambretta degli anni Cinquanta, realizzato dall'illustratore e cartellonista italiano Franco Mosca, conservato presso il Museo Scooter e Lambretta di Rodano. Completano il francobollo la leggenda "1947 - 2017", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95"



### **Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri nell'80° anniversario dell'inaugurazione**

Data di emissione il 6 giugno 2017

Tiratura seicentomila francobolli

Vignetta un gruppo bronzeo realizzato nel 1886 da Stanislao Grimaldi, raffigurante un Carabiniere a cavallo con un cane, si evidenzia sulla facciata del palazzo che ospita a Roma il Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri; il Tricolore delimita, in basso, la leggenda. Completano il francobollo la leggenda "80° MUSEO STORICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95"



### **ISTAT: L'ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN ITALIA A APRILE 2017** da Dpl Modena - fonte: Istat

Pubblicata la nota mensile dell'Istat, del 31.05.2017, sull'andamento dell'occupazione in Italia a Aprile 2017. Ad aprile 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,4% rispetto a marzo (+94 mila unità), dopo un semestre in cui l'occupazione è stata a tratti stabile o in lieve crescita. L'aumento

congiunturale di occupazione, che si rileva sia per le donne sia soprattutto per gli uomini, interessa le persone ultracinquantenni e in misura minore i 25-34enni, mentre si registra un calo nelle restanti classi di età. Cresce il numero di lavoratori dipendenti, sia permanenti sia a termine. In aumento nell'ultimo mese anche gli indipendenti. Il tasso di occupazione sale al 57,9% (+0,2 punti percentuali).

Nel periodo febbraio-aprile si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,4%, pari a +82 mila), determinata dall'aumento dei dipendenti, sia permanenti sia a termine. L'aumento riguarda entrambe le componenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni.

Dopo la crescita registrata a marzo, la stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile torna a diminuire sensibilmente (-3,5%, pari a -106 mila su base mensile). Il calo interessa entrambe le componenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende all'11,1% (-0,4 punti percentuali), mentre quello giovanile rimane stabile al 34,0%.

Dopo il calo del mese scorso, la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni ad aprile è in crescita (+0,2%, pari a +24 mila). L'aumento interessa donne e uomini e coinvolge i 15-24enni e i 35-49enni, mentre tra gli over50 l'inattività è in calo, stabile tra i 25-34enni. Il tasso di inattività è pari al 34,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali su marzo.

Nel periodo febbraio-aprile alla crescita degli occupati si accompagna il calo dei disoccupati (-3,9%, pari a -118 mila) e il lieve aumento degli inattivi (+0,1%, pari a +8 mila).

Su base annua, ad aprile si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+1,2%, pari a +277 mila). La crescita riguarda i lavoratori dipendenti (+380 mila, di cui +225 mila a termine e +155 mila permanenti) mentre calano gli indipendenti (-103 mila). Aumentano nei dodici mesi gli occupati per entrambe le componenti di genere; la crescita è particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni (+362 mila) e più contenuta tra i 15-34enni (+37 mila), mentre calano i 35-49enni (-122 mila). Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati (-4,8%, pari a -146 mila) e gli inattivi (-1,4%, pari a -196 mila).

Al netto dell'effetto della componente demografica, su base annua cresce l'incidenza degli occupati sulla popolazione in tutte le classi di età.

## **IN ALLEGATO A PARTE - ISTAT Occupati e disoccupati - aprile 2017 (documento 101)**

### **BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI - PRESTO LA CONSULTA DOVRA' DECIDERE**

Ormai numerose sono le Ordinanze di remissione alla Corte costituzionale da parte dei Tribunali e delle varie sezioni della Corte dei Conti sulla legittimità del decreto Poletti. Presto la calendarizzazione, probabilmente nel mese di luglio, al più tardi nelle sessioni autunnali tra settembre e ottobre la Consulta sarà chiamata a decidere, salvo rinvii per motivi elettorali (!?!).

Riguarda, infatti, i pensionati che percependo una pensione superiore a tre volte il trattamento minimo Inps nel 2011 e/o nel 2012 (circa 1.450 euro lordi ai valori di allora) per la legge Fornero non avevano ottenuto la rivalutazione nel periodo 2012-2013 nonostante sentenza 70 della Consulta (che aveva riconosciuto il diritto ad una piena rivalutazione degli assegni pensionistici), vanificata in buona parte dal Governo Renzi col decreto-legge 65/2015 che aveva stabilito una rivalutazione solo parziale dei trattamenti tra le tre e le sei volte il minimo e riconfermato il blocco totale della perequazione per gli importi superiori a 6 volte il minimo.

Inoltre e di non poco conto, il blocco della rivalutazione non interesserebbe solo le annualità del blocco, ma si trascina anche sugli anni successivi non solo sino al decesso del pensionato, ma anche sulle pensioni di reversibilità producendo un «effetto definitivo» sui redditi pensionistici

intaccandone il loro potere di acquisto sine die, in quanto senza alcun «recupero» dell'incremento perequativo negli anni successivi: insomma fior di quattrini persi definitivamente.  
Notevoli le somme in gioco ... varrà il “diritto del pensionato” o la “ragion di Stato” ?

## **BLOCCO FORNERO: ALLA CONSULTA SI TORNA A PARLARE DI RIMBORSI?** da franco Abruzzo

A luglio la Corte Costituzionale potrebbe tornare sulla questione del blocco delle pensioni, mentre altri Tribunali bocciano il Bonus Poletti. - di B.A (Esperto di Lavoro), curato da Fabio Celestino/blastingnews.

### **TESTO IN**

<http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/06/pensioni-blocco-fornero-alla-consulta-si-torna-a-parlare-di-rimborsi-001742987.html>

## **TFR, BUONUSCITA, INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO: QUANTE DIFFERENZE ...** (mpe)

Nell'attualità, tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa, hanno diritto ad un trattamento economico di fine servizio, avente ora natura retributivo-previdenziale e non più assistenziale.

Infatti era sorta come forma assicurativa prevido-assistenziale per far fronte alle normali esigenze di vita quando veniva meno lo stipendio nel periodo intercorrente, appunto, tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione, un tempo molto lungo.

L'originario Tfr fu introdotto con l'era fascista il 21 aprile del 1927 (Carta del Lavoro - XVII. *Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore*), con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927, che stabiliva il diritto del lavoratore ad un'indennità proporzionata agli anni di servizio svolti: indennità di anzianità pagata dal datore di lavoro.

Sorsero quindi anche nel pubblico impiego dapprima come forme assicurative categoriali con una parte degli oneri contributivi a carico del pubblico lavoratore.

Si è cercato in seguito una regolamentazione comune delle varie liquidazioni, ma le differenze rimangono ancora, in particolare tra pubblico e privato e nel pubblico nelle singole amministrazioni di appartenenza.

Ricordiamo che i lavoratori rientranti nel cosiddetto «pubblico impiego contrattualizzato» assunti dopo la data del 31.12.2000 sono a Tfr, pur continuando a versare una quota contributiva come i loro colleghi a indennità premio di servizio.

Un tentativo da parte delle Fornero di mettere tutti i pubblici dipendenti a Tfr dal 2012 venne subito revocato per i costi che ne sarebbero derivati: nel Tfr i contributi sono a totale carico del datore di lavoro ... Rimase però il balzello per i neo assunti dopo il 2000 con questa motivazione: il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi ... e il prelievo economico viene giustificato per non creare una invarianza coi colleghi più anziani (sottoposti al prelievo contributivo) a regime di indennità premio di servizio, peraltro

più vantaggiosa. Tale forzosa contribuzione dovrebbe comportare un sgravio fiscale e precisamente lo scorporo delle somme pertinenti a questi versamenti contributivi pari al 40,983607 per cento.

Inoltre, mentre il lavoratore privato può avere delle anticipazioni di Tfr per situazioni contingenti, il pubblico dipendente non ha la possibilità di chiedere alcun anticipo delle somma maturata.

E ... attenzione, nel privato la liquidazione del TFR avviene nei termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria: se il lavoratore appartiene al settore terziario il suo trattamento di fine rapporto deve essere pagato entro 30 giorni, se invece appartiene alla categoria del commercio il termine diventa di 45 giorni. Invece i termini di pagamento del TFR per i dipendenti pubblici sono ben più lunghi: si parla del 105° giorno se la cessazione del rapporto di lavoro è causata da decesso o inabilità del dipendente, di 6 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per raggiungimento dei limiti di età o perché si tratta di contratto a tempo determinato, e 24 mesi in caso di dimissioni volontarie o licenziamento e, a secondo degli importi, ulteriori dilazioni a scaglioni annuali: prima rata per gli importi son o a 50 mila euro, seconda rata dopo un anno oltre 50 mila e fino a 100mila euro e terzo rata, dopo un ulteriore anno, la parte residua.

Perché tutte queste differenze? .... Sono imminenti i rinnovi contrattuali e i sindacati dovrebbero tenere ben presente certe distorsioni ... ma forse non lo sanno ? ... o preferiscono ignorare ? ...

**RESPONSABILITÀ DELL'INFERMIERE** da Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Marcello Fontana

### **Triage**

L'erronea classificazione delle condizioni del paziente in codice verde era il frutto della condotta omissiva-imperita e negligente tenuta dall'infermiera (Omissis) che trascurava del tutto di apprezzare le condizioni del paziente, sia all'arrivo in pronto soccorso sia successivamente nella doverosa rivalutazione che si imponeva, in ragione della sintomatologia lamentata rapportata all'età. Pertanto ove assicurato un tempestivo intervento al paziente, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva: in tal modo ha implicitamente ritenuto che, ove correttamente apprezzato le reali condizioni del paziente presente in pronto soccorso da parte dell'imputata, tale condotta avrebbe avuto con alta probabilità logica, un ruolo salvifico.

*Corte di Cassazione sez. III penale - sentenza numero 26922 del 9.03.2017 pubbl. il 30.05.2017*

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Sent. n. 26922 del 9.03.2017  
(documento 102)**

### **IN ARRIVO AVVISI PER PRESUNTE ANOMALIE SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

Riguardano possibili errori o dimenticanze in redditi dichiarati nel 2014 riferiti all'anno 2013: all'incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risulterebbero delle somme non correttamente indicate. Non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, colle quali si informa che, dall'incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

Obiettivo: evitare che un errore o una dimenticanza possano trasformarsi, senza che il contribuente ne abbia consapevolezza, in un avviso di accertamento vero e proprio, che comporta il pagamento di sanzioni e interessi in misura piena.

## **ASSISTENZA DISABILE - TRASFERIMENTO POSSIBILE SE IL POSTO VIENE SOPPRESSO**

Se il datore di lavoro dimostra che non ci sono soluzioni alternative è possibile il trasferimento di chi assiste un disabile (esclusione della tutela prevista dalla legge 104).

La disposizione dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicchè il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare che assiste non si configuri come grave. Ciò è vero, però, a condizione che il datore di lavoro, cui spetta l'onere della prova non dimostri "la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte".

*Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza n. 12729 del 2.02.2017 pubbl. il 19.05.2017*

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Giustificazioni orali del dipendente**

Nell'iter procedimentale previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970 ed entro il termine di cinque giorni, il datore di lavoro non può omettere di ascoltare il lavoratore in audizione orale qualora ciò venga richiesto, ed indipendentemente dalla esaustività delle giustificazioni già adottate in forma scritta.

*Corte di Cassazione sez Lavoro civile - sentenza n. 11895 del 10 gennaio 2016 pubbl. 12.05.2017*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' SPESE DI KINESITERAPIA**

### **Domanda**

Le spese di kinesiterapia sono detraibili?

### **Risponde G. Napolitano**

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, incluse le spese per kinesiterapia (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 20). La spesa deve essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso, la detrazione compete per l'importo del ticket pagato). Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessario munirsi di un'attestazione dalla quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 30).

## **POSSIBILE SBLOCCO DELLA PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI - APPUNTAMENTO AL 24 OTTOBRE**

da Franco Abruzzo

La Corte Costituzionale deciderà nell'udienza del 24 ottobre (relatrice la prof.ssa Silvana Sciarra estensore della sentenza 70/2015 che ha cancellato la legge Fornero). 21 ordinanze di sezioni della Corte dei Conti e di Tribunali all'esame dei giudici. Sotto tiro il dl 65/2015 ("Bonus Poletti") che ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli

3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza. Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi diritti figurano anche quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica. - di rimborsopensioni.it -

Finalmente ci siamo! **E' STATA FISSATA PER IL 24 OTTOBRE 2017 LA TANTO ATTESA UDIENZA INNANZI LA CORTE COSTITUZIONALE** che dovrà esprimersi sulla presunta incostituzionalità del dl 65/2015, meglio conosciuto da tutti i pensionati come Bonus Poletti!  
[continua...]

## **TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23471>

Ricordiamo come il blocco delle perequazione anni 2012 e 2013 non interessa solo le annualità in cui è scattato il blocco, ma si trascina in modo strutturale anche sugli anni successivi non solo sino al decesso del pensionato, ma con effetti residuali anche per i superstiti aventi diritto alla reversibilità.

Inoltre, la riproposizione del blocco è in palese violazione dell'articolo 136 cost. che sancisce il generale principio del giudicato costituzionale.

***Costituzione - articolo 136.** Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.*

Infatti

- 1) ha riproposto il medesimo blocco della rivalutazione delle pensioni per alcune classi di reddito;
- 2) non ha fatto recuperare ai pensionati interessati ciò che era stato loro illegittimamente sottratto in forza della norma dichiarata incostituzionale;
- 3) ha vanificato l'efficacia della sentenza n. 70/2015 prevedendo solo per pochi pensionati un parzialissimo ristoro della pensione e per altri addirittura nulla.

## **AUTO STORICHE e CONSULTA**

Corte Costituzionale - sentenza 133 del 7 giugno 2017: le Regioni non possono concedere agevolazioni non più previste dalla legge dello Stato.

Anche se definita "regionale" la tassa di possesso delle vetture appartiene alle competenze dello Stato.

Infatti il legislatore ha attribuito alla Regioni solo il gettito, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo.

La "tassa forfettaria" è, dunque, applicabile solo ai veicoli con più di trent'anni.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. n. 133 del 7.06.2017  
(documento 103)**

## BONUS ASILI NIDO

### Bonus asili nido

<b>A chi spetta</b>	Genitori in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- residenti in Italia;</li> <li>- con cittadinanza italiana o comunitaria;</li> <li>- con cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria;</li> <li>- con cittadinanza non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.</li> </ul>
<b>Contributo asilo</b>	Mille euro (90,91 euro al mese per 11 mesi), per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico (o privato autorizzato). Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale già prevista per frequenza (19% sul totale delle spese sostenute dai genitori fino ad un massimo di 632 euro)
<b>Contributo di supporto</b>	Mille euro, in unica soluzione, ai bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido, in quanto affetti da gravi patologie croniche. In questi casi, il genitore richiedente deve produrre un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica". In questi casi, l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
<b>La domanda</b>	Le domande, a partire dal 17 luglio, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Web - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto.</li> <li>- Contact Center Integrato - numero verde 803.164;</li> <li>- Enti di Patronato attraverso.</li> </ul> Qualora si intenda fruire del beneficio per più figli, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

**LEGGI di Leonardo Comegna in**

**<http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/pensioni/in-arrivo-il-bonus-asili-nido.html>**

### DECRETO LORENZIN IN GU n.130 del 7 giugno 2017

Sono 12 le vaccinazioni obbligatorie per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Le vaccinazioni sono gratuite. Sono esonerati i soggetti immunizzati per contratta malattia e quelli con rischio salute certificata dal medico. Il certificato vaccinale, la documentazione per eventuale esonero o il differimento della vaccinazione debbono essere presentati all'atto dell'iscrizione alla scuola.

Per quest'anno il termine è fissato al 10 settembre. Il genitore può presentare una autocertificazione con obbligo di presentare la documentazione entro il 10 luglio di ogni anno.

Il rifiuto alla vaccinazione è sanzionato e eventualmente anche segnalato al Tribunale dei minori.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LORENZIN Testo (documento 104), Relazione Tecnica (documento 105) Relaz.Illustrativa (documento 106)**



## **RIFORMA DEGLI ORDINI - TESTO STRAVOLTO DA EMENDAMENTI**

Il testo originario stravolto da emendamenti ... in particolare: massimo due mandati per i vertici, votazione on line e seggi negli ospedali, seggio elettorale tre componenti tra gli iscritti e niente presidente uscente, i nominati nella Federazione e negli Ordini non potranno svolgere ruoli di rappresentanza sindacale, nelle cariche numero paritario di genere e garanzia dei rinnovi generazionali, ecc. ecc

**IN ALLEGATO A PARTE - Testo del riordino disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie (documento 107)**

## **DECRETI MADIA PUBBLICO IMPIEGO**

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017 i decreti sulla Riforma del Pubblico Impiego DLgs 74 e 75.

**Vedi testo in**

**<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/07/130/sg/pdf>**

## **CONCORSO MMG ANCHE PRIMA DELL'ABILITAZIONE e ISCRIZIONE ALL'ALBO**

I neo laureati in Medicina e Chirurgia potranno fare il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale anche prima dell'abilitazione e dell'iscrizione all'Ordine professionale. L'iscrizione all'Albo dovrà essere fatta entro la data di inizio del corso.

Lo prevede il decreto del Ministro Lorenzin 0031744-08/06/2017-DGPROF-DGPROF-P del 7 giugno 2017.

**IN ALLEGATO A PARTE - Decreto Min. Lorenzin (documento 108)**